COMUNE DI MOZZANICA



Provincia di Bergamo

'iazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA - Tel. 0363/324811 fax 0363 828122

Posta elettronica- info@comune.mozzanica.bg.it codice fiscale e partita IVA n. 00307380162

PEC - Posta elettronica certificata - info@pec.comune.mozzanica.bg.it

ORDINANZA N.17 del 21.09.2020

Ordinanza contingibile e urgente - misure per la prevenzione del contagio da covid-19 per la limitazione delle attività di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e analcoliche quale misura di contenimento di assembramenti su aree pubbliche.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA inoltre la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata sulla G.U. n. 190 del 30-07- 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15-10-2020;

RITENUTO, essendo ancora in corso l'emergenza epidemiologica, in occasione della sagra del paese, istituire limiti e prescrizioni nella vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in contenitori di qualsiasi genere presso tutti gli esercizi commerciali di vicinato, le grandi e medie strutture di vendita, gli esercizi artigianali, i distributori automatici ed i pubblici esercizi, a cui viene esteso inoltre il divieto di vendita di bevande analcoliche, dalle ore 20,00 alle ore 6,00, ovvero il divieto di consumo e la detenzione finalizzata al consumo di bevande alcoliche e analcoliche su aree pubbliche o private d'uso pubblico in un contesto di acclarato assembramento di persone, dalle ore 20,00 alle ore 06 00.

CONSIDERATO che gli assembramenti su area pubblica, soprattutto nel caso non vengano rispettate le regole di distanziamento sociale, rappresentano veicoli di potenziale contagio del virus COVID-19;

RILEVATO che nell'ambito delle aree prospicienti gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali, pur essendosi in parte ridimensionati gli assembramenti di persone in violazione delle norme nazionali e regionali in tema di distanziamento sociale, nonché rispetto al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, il fenomeno non risulta ancora completamente debellato;

CONSIDERATO in particolare che gli assembramenti sono particolarmente facilitati e motivati dal consumo collettivo di bevande alcoliche e analcoliche e non anche al di fuori delle aree dei plateatici dei pubblici esercizi;

CONSIDERATO altresì che il fenomeno, seppur mostrante incoraggianti segni di miglioramento, non può definirsi superato, posto che nel territorio della Regione Lombardia sono ancora presenti in numero degno di attenzione sia nuovi casi di contagio che, purtroppo, decessi a causa della malattia da Coronavirus;

RITENUTO necessario, al fine di scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi, adottare tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- il D.L. 25 marzo 2020 n° 19, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con Legge di conversione 22 maggio 2020 n° 35;
- il D.L. 16 maggio 2020 n° 33 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia n°547 del 17 maggio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" con cui sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al dpcm del 7 agosto 2020;
- l'ordinanza regionale della Regione Lombardia prot. N° 604 del 10 settembre 2020;

ORDINA

Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti nazionali e regionali nonché di eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza dal 25 settembre e fino al 04 ottobre 2020, su tutto il territorio comunale,

a) dalle ore 20,00 alle ore 6,00 il <u>divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche</u>, di qualsiasi gradazione e in contenitori di qualsiasi genere, presso tutti gli esercizi commerciali di vicinato, le medie strutture di vendita, gli esercizi artigianali, i distributori automatici ed i pubblici esercizi.

La consumazione di bevande alcoliche e analcoliche è consentita unicamente all'interno dei pubblici esercizi ed all'esterno degli stessi, esclusivamente nell'ambito delle aree in concessione ed esclusivamente con servizio al tavolo, nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia.

b) <u>il divieto di consumo e la detenzione finalizzata al consumo di bevande alcoliche e analcoliche su aree pubbliche o private d'uso pubblico, in un contesto di acclarato assembramento di persone.</u>

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bergamo, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

La Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e dell' applicazione della presente.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Commissariato di Treviglio, alla Stazione Carabinieri di Caravaggio ed alla Polizia Locale.

Responsabile del procedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è ilm Responsabile degli Affari Generali.

Autorità a cui è possibile ricorrere.

Contro il presente provvedimento, a norma dell'art.3 comma 4, del - la Legge 7 agosto 1990 n° 241, può essere proposto ricorso al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente (D.lgs. 02.07.2010 n° 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n°1199).

Mozzanica, 21.09.2020

Il Sindaco

Arch. Bruno TASSI
(atto sottoscritto digitalmente)